

*Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DE POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE

PRESIDENTE

Dott. Gian Andrea MORBELLI

CONSIGLIERE

Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA

GIUDICE AUSILIARIO REL.

Oggetto: buoni postali

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in sede di appello da

██████████, nata a La Morra il 22.4.1948 cod. fisc. ██████████
██████████, nato a La Spezia, il 19.4.1973, cod. fisc. ██████████, nata a La Spezia, il
18.4.1977, cod. fisc. ██████████, tutti residenti in Barolo, rappresentati e difesi in forza di
procura in calce all'atto di citazione in appello dagli avv.ti Fabio Scarmozzino e ██████████ del
Foro di Torino, e Alberto Rizzo del Foro di Asti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo
in Piazza Arpino n. 7, Bra, **- Parte Appellante -**

Contro

Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, cod. fisc. 97103880585,
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti (atto notaio Pierluigi Ambrosone di Roma,
rep. 55418, racc. 16104) dall'avv. Mariasilvia Mandarino della Direzione Affari Legali della società
stessa, presso la quale è elettivamente domiciliata, **- Parte appellata -**

Udienza Collegiale di p.c. del 14.5.2024.



Conclusioni delle parti

Per Parte Appellante:

“... piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria istanze disattesa, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Asti, R.G. n. 2707/2021, pubblicata in data 26.9.2022, ed in accoglimento dell’appello spiegato dal Signor ██████████ e dalle Signore ██████████ ██████████: In via principale e nel merito 1) accertare e dichiarare il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di Poste Italiane con riferimento a ogni buono fruttifero oggetto di causa; 2) accertare e dichiarare la prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa, rispetto alle prescrizioni ministeriali antecedenti con particolare riferimento agli anni dal 21° al 30° per tutti i buoni fruttiferi; 3) accertata e dichiarata il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di Poste Italiane e la prevalenza delle indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa rispetto alle prescrizioni ministeriali, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi Poste Italiane S.p.A. a corrispondere le maggiori somme dovute in forza dei rendimenti contenuti sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa e pari a euro 60.401,7 per ognuno dei buoni numm. 2 e 7 ed euro 60.984,99 per ognuno dei buoni numm. 5 e 6 pari a complessivi 242.773,38, già al netto delle ritenute fiscali ovvero della maggiore o minore somma accertata e provata in corso di causa, oltre interessi convenzionali dalla data di presentazione della domanda al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfetario, CPA ed IVA di legge.”

Per Parte appellata:

“Voglia la Corte d’Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in via principale: rigettare l’avversario appello e le domande formulate dai sigg.ri ██████████ perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni infra esposte, con conferma dell’ordinanza impugnata; per l’effetto, accertare la legittimità dell’operato di Poste Italiane S.p.A. alla luce delle disposizioni imperative contenute delle leggi e nei D.M. menzionati in narrativa; - dare atto della già manifestata disponibilità di Poste Italiane al pronto pagamento dei buoni postali fruttiferi di cui è causa a favore degli aventi diritto, previa consegna degli originali dei titoli in ufficio postale, con corresponsione del controvalore spettante in base alla normativa vigente in materia, al netto della ritenuta fiscale (cfr. Prospetti C.d.P. – all. 10, 11 e 12 Poste Italiane fascicolo di primo grado) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, limitare la stessa alla differenza tra quanto già offerto, quantificato nei Prospetti estratti dal sito Istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (all. 10, 11 e 12



di Poste) e quanto, in denegata ipotesi, spetterebbe in applicazione ai Buoni Postali Fruttiferi di cui è causa dei tassi di interesse della precedente serie "P", con capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale (doc. 13 riepilogativo – dettaglio doc. 14, 15 e 16 fascicolo PI primo grado). In ogni caso, ordinare ai sigg.ri [REDACTED] la consegna degli originali dei buoni postali fruttiferi, contestualmente al pagamento degli stessi da eseguirsi presso un qualsiasi ufficio postale per il valore spettante, nei termini di cui infra al presente atto. In via istruttoria richiedere, occorrendo, ai sensi dell'art. 213 cpc, al Ministero dell'Economia e Finanza, informazioni circa la disciplina dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi per cui è causa. Vinte le spese."

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, i signori [REDACTED] avevano allegato di essere titolari di alcuni buoni postali fruttiferi, trentennali, della serie P/Q (n. 2, emesso in data 23.5.1990, dell'importo di lire 5.000.000,00, numeri 5 e 6, emessi in data 15.3.1991, ciascuno dell'importo di lire 5.000.000,00, n. 7, emesso in data 13.5.1991, dell'importo di lire 5.000.000,00) ma, alla scadenza, presentatisi per la riscossione, avevano ricevuto dall'ente emittente un conteggio delle rispettive rendite che non era coerente con quanto riportato nella tabella stampata sul retro del titolo e dunque: € 28.440,62 per ciascun dei buoni numeri 2 e 7 ed € 28.677,34 per ciascuno degli altri (numeri 5 e 6).

I ricorrenti avevano quindi evidenziato come l'errore in cui era incorsa Poste Italiane doveva farsi risalire all'applicazione dei tassi propri della serie Q (pari all'8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° anno al 15°, 12% dal 16° anno al 20°) mentre dal retro di ciascun buono risultano dovuti i rendimenti della serie P in quanto Poste ha ommesso di indicare i nuovi rendimenti della serie Q.

I ricorrenti avevano infatti lamentato che, avendo Poste Italiane ommesso di indicare i nuovi tassi (contrariamente a quanto previsto dal decreto ministeriale 13.6.1986 istitutivo della serie Q), i titolari dei buoni avevano diritto di ottenere l'applicazione dei rendimenti indicati nel retro dei titoli e non i diversi e inferiori rendimenti della serie Q.

Ad avviso dei signori [REDACTED], pertanto, i rendimenti dei titoli in loro possesso ammonta(va)no ad € 60.401,70 per i buoni numeri 2 e 7 ed € 60.984,99 per i buoni numeri. 5 e 6; il tutto per complessivi € 242.773,38 con la conseguenza che la valorizzazione comunicata loro da Poste Italiane era errata.

I ricorrenti avevano quindi richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito a supporto della loro richiesta di accertamento della violazione del disposto del DM 13.6.1986 e la prevalenza delle



indicazioni contenute sui buoni fruttiferi postali oggetto di causa rispetto alle prescrizioni ministeriali ed avevano chiesto la condanna di Poste al pagamento della complessiva somma di € 242.773,38.

Si era costituita in giudizio la società Poste Italiane spa che aveva affermato la coerenza a legge dei conteggi dei rendimenti sottoposti ai ricorrenti ed aveva anche specificato che i titoli oggetto del contenzioso erano titoli di debito pubblico che, con particolare riguardo agli interessi, erano disciplinati dall'art. 172 del DPR 156/73 (gli interessi si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili solo all'atto del rimborso del capitale; ai sensi dell'art. 173, modificato con D.L. 30.9.1974 n. 460, convertito nella legge 25.11.1974 n. 588, le variazioni del saggio di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi in G.U.). Da tutto ciò conseguirebbe, ad avviso di Poste Italiane, l'impossibilità di una negoziazione delle condizioni dei rendimenti che *"... non hanno natura di titoli di credito e, conseguentemente, non sono dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza tipici di quelli e sono sottratti alla libertà contrattuale dei privati ..."*.

Quanto alla quantificazione dei rendimenti, la convenuta aveva anche chiarito che, in ogni caso, gli importi da liquidare ai titolari dei buoni avrebbero comunque subito una diminuzione per l'obbligatoria ritenuta da applicare ex D.L. 556/1986, convertito nella legge 17/11/1986 n. 759.

Gli attori, richiamati principi generali in tema di legittimo affidamento e chiarito di non aver contestato l'applicabilità della ritenuta fiscale in misura del 12,5%, avevano confermato la richiesta di condanna al pagamento delle somme relative ai rendimenti dei buoni della serie Q, somme già indicate al netto della ritenuta.

Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 26.9.2022, ha rigettato la domanda ed ha chiarito che nessuna ambiguità poteva ritenersi sussistente in ordine alla interpretazione ed alla natura del DM 13.6.1986, istitutivo dei buoni oggetto di causa, con la conseguenza che alcuna "ragionevole" aspettativa poteva crearsi in capo ai sottoscrittori (il DM, fra l'altro, era stato emesso diversi anni prima dell'acquisto dei buoni dei signori ██████████).

Il primo giudice quindi, pur dando atto del contrasto interpretativo in materia ha ritenuto di aderire al recentissimo orientamento di legittimità (Cass. ord. 4748/2022) che *"... mette correttamente in luce il dato della piena conoscenza (o, il che è lo stesso, conoscibilità) in capo al risparmiatore, della fonte di diritto, recante la misura dei tassi a valere nel rapporto in oggetto, con esplicita esclusione della applicazione dei tassi precedenti - sia pure ancora rinvenienti sul modello del buono..."*.



Il Tribunale ha infine stabilito che “... stante la particolarità delle questioni in diritto trattate ...”, le spese di lite dovessero compensarsi.

L'appello

Con tempestivo atto di citazione, gli originari ricorrenti hanno sottoposto a censura l'ordinanza con la quale il Tribunale di Asti ha rigettato la loro domanda ed hanno criticato le argomentazioni esposte osservando che (primo motivo di appello) il Tribunale avrebbe affermato, erroneamente, una sorta di automatica applicabilità ai buoni oggetto di causa del DM 13.61986 “... assegnando alle prescrizioni ministeriali il ruolo di esclusiva fonte regolatrice in senso contrario alle previsioni normative ...”, a fronte invece di un quadro normativo di riferimento basato sugli artt. 172 e 173 Codice Postale che conduce a ritenere che “... il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, ..., sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale ...”.

L'ordinanza impugnata sarebbe anche non corretta (secondo motivo di appello) laddove, soprattutto con riferimento al disposto degli artt. 4 e 5, “... non ha rilevato la mancata conformità dei timbri apposti da Poste Italiane sugli stessi titoli alle previsioni del D.M. 13.06.1986...”.

Ad avviso degli appellanti, infatti, perché i buoni utilizzando la modulistica della precedente serie “P” potessero essere considerati come buoni della nuova serie “Q”, deve essere rispettata la condizione che siano riportati sul fronte e sul retro di essi i timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti, circostanza che, nel caso in esame non si è verificata.

Critica è anche proposta al capo della ordinanza che esclude la ricorrenza di circostanze che hanno messo in discussione il legittimo affidamento dei sottoscrittori e ciò in difformità a quanto statuito, in materia, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13979/2007 (“... La Corte di Cassazione ha pertanto affermato dei criteri di applicazione generale e non limitati ad una specifica serie di b.f.p., chiarendo che i buoni fruttiferi postali hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo...”).

Gli appellanti, infine, ritengono “infondati” i richiami alle pronunce della Corte di Cassazione del 2022 posto che, in quelle ordinanze, il supremo collegio si è espresso “... sul diverso caso dei buoni della serie Q/P in



cui Poste, oltre ad aver apposto della nuova serie Q sul fronte, ha apposto un ulteriore timbro con i nuovi rendimenti se pur limitatamente ai primi venti anni, non ha affermato principi contrari a quanto sostenuto dalla Sezioni Unite con le richiamate sentenze del 2007 e 2019...” e, richiamando la cogenza dell’art.173 del codice postale “... ha riconosciuto la legittimità della tutela dell’affidamento del risparmiatore sui dati risultati per iscritto nel buono fruttifero postale escludendo tale affidamento solo in presenza di precisi e determinati requisiti ... 1) l’utilizzo della modulistica della serie “P” nella fase di introduzione della nuova serie “Q” (quindi nei mesi successivi al 13.6.1986 n.d.r.) e perciò dell’indisponibilità della nuova modulistica; 2) l’apposizione sul fronte del buono della nuova serie “Q/P” sul fronte del buono; 3) l’apposizione sul retro di un timbro con i nuovi rendimenti ...”.

Conclude chiedendo che il giudice dell’appello, in riforma della ordinanza impugnata, dichiari che i buoni di cui sono titolari gli appellanti sono redatti in maniera difforme dalle previsioni del DM 13.6.1986 e che i rendimenti sono quelli testuali risultanti dai titoli e non quelli delle “... prescrizioni ministeriali antecedenti con particolare riferimento agli anni dal 21° al 30° per tutti i buoni fruttiferi ...”. Con comparsa si è costituita anche nel giudizio di appello la società Poste Italiane spa contestando la fondatezza dei singoli motivi di appello (il primo ed il terzo anche sul presupposto che affermano ciò che in realtà il Tribunale non ha ritenuto, sia con riferimento al vincolo contrattuale che verrebbe privato di valore dalle disposizioni del DM 13.6.1986, sia con riguardo alla tutela dell’affidamento), l’assenza di alcun “parallelismo” tra la fattispecie di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13797/2007, a fronte, invece, delle chiare indicazioni di principio contenute nelle diverse ordinanze della Suprema Corte del 2022.

Parte appellata, infine, chiarisce che la doglianza di cui al secondo motivo (la non conformità dei timbri apposti sul retro dei Buoni Postali Fruttiferi alle prescrizioni di cui al DM 13.6.1986, art. 5) è stata ritenuta non determinante dal primo giudice alla luce, proprio, delle ordinanze del febbraio 2022, con riferimento alle quali e con particolare riguardo al caso in esame, Poste Italiane evidenzia come sul fronte dei buoni era stato apposto il timbro con l’indicazione della serie “Q” e sul retro era stata apposta timbratura trasversale indicante la possibile variazione dei tassi, nonché la soggezione dell’ammontare degli interessi alle ritenute fiscali.

Gli odierni appellanti, sottoscrittori dei buoni della serie “Q”, avrebbero dovuto “... usando la normale diligenza ... conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale ...” in considerazione del fatto che “... il rendimento dei Buoni sottoscritti dalla controparte era stabilito ed



indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); parte ricorrente ha sottoscritto dei Buoni con chiara indicazione della serie di appartenenza come prescritto dal DM 1986...".

Nella comparsa conclusionale depositata tempestivamente l'8.7.2024 gli appellanti richiamano tutte le difese già esplicitate e danno atto del fatto che " *Poste Italiane ha accolto le richieste dei Signori ██████████ ██████████ riconoscendo come applicabili i rendimenti della serie P riportati nel retro dei buoni (9% per i primi tre anni, l'11% dal quarto anno all'ottavo, il 13% dal nono anno al quindicesimo, il 15% dal sedicesimo anno al ventesimo oltre a lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno) e corrispondendo quanto conseguentemente dovuto (se pur, come meglio illustrato in seguito, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto).*"

Poste ha, per suo conto, dato atto, sempre nella conclusionale, di aver provveduto spontaneamente al pagamento dei buoni: "*... si segnala a codesta Ill.ma Corte l'intervenuto pagamento dei Buoni Fruttiferi Postali di cui è causa, con liquidazione in ufficio postale del relativo controvalore, determinato in base alla Serie di appartenenza ("Serie Q"), previa consegna degli originali dei Titoli, nonché con successivo invio di n. 4 assegni a saldo del differenziale riferito per la "Serie P"...*"

Sorge contestazione sull'entità delle somme liquidate che gli appellanti insistono nel confermare essere quelle indicate fin dal principio del giudizio in complessivi € 242.773,38 già al netto delle ritenute, con parte appellata che, per contro, ha quantificato (e pagato) complessivi € 193.156,38 sempre al netto della ritenuta, ed eccepisce l'inammissibilità delle ulteriori pretese sia perché, all'esito della produzione, in primo grado, del prospetto contenente i valori dei singoli BFP con liquidazione delle serie "P" e "Q" distinte, nessuna contestazione era stata formulata dagli odierni appellanti, sia perché alla signora Revello è stata inviata la comunicazione di Poste che, indicando l'effettuazione dei pagamenti, prevedeva la chiusura definitiva dei rapporti fra le parti.

Motivi della decisione

Oggetto del presente giudizio di appello, sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo, era la domanda di riforma della decisione di primo grado sotto diversi profili: l'erronea applicazione, ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P, dell'intera disciplina contenuta del DM 13.6.1986, oltre all'erronea riconduzione dei buoni oggetto di giudizio, alla serie Q e non invece alla precedente serie P.



A ciò si aggiungeva ... *l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile ai buoni oggetto di causa i principi affermati dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979/2007 ...* ed anche "... *l'erroneità nell'interpretazione dei principi affermati da Cassazione n. 3963/2019 ...*".

Con la comparsa conclusionale le parti hanno dato atto dell'intervenuto pagamento, da parte di Poste, della complessiva somma di € 193.156,38 a fronte di una superiore richiesta di € 242.773,38 e concordano nell'attribuire il motivo della differenza, ad una diversa modalità di calcolo della ritenuta da applicare agli interessi sui buoni liquidati.

Ad avviso degli appellanti "... *L'art. 1, comma 2°, del D.L. n. 556 del 19/09/1986 prevede l'applicazione di una ritenuta sugli interessi derivanti dai titoli di Stato senza precisare il momento in cui tale ritenuta debba essere applicata e versata all'Erario mentre l'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 stabilisce l'applicazione e il versamento della ritenuta in base al c.d. principio di cassa e non a quello di maturazione...*" motivo per il quale "... *l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale scatta, a carico di Poste, solo all'atto del rimborso dei buoni fruttiferi e non ogni anno, ossia nel periodo di maturazione degli interessi...*".

L'unica questione di diritto ancora da risolvere è dunque quella che attiene le modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali.

Gli interessi sui buoni postali fruttiferi sono stati assoggettati a ritenuta fiscale, per la prima volta, dal DL 556/1986, convertito nella L. 17.11.1986 n. 759. Con detta norma era stata prevista l'applicazione ai buoni della ritenuta in misura pari al 12,50% per i titoli emessi dal 1.9.1987 (il 6,25% per quelli emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987).

L'art. 1 del citato decreto legge prevedeva che "... *Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra*



il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato. 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: ... b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale...".

E l'art. 3 del DPR 602/1973 al tempo vigente, prevedeva che *"Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato : a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1); c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto; d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n.1); g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del DL 2-10-1981, n. 546."*

Una univoca indicazione normativa è quindi quella per la quale, al momento dell'emissione dei buoni fruttiferi postali per cui si discute, era già prevista la ritenuta fiscale ed era anche chiaro che essa dovesse essere applicata non secondo il principio di cassa ma piuttosto in base al principio di competenza.

Il D.Lgs. 1.4.1996 n. 239 ha introdotto l'imposta sostitutiva sugli interessi, sempre in misura pari al 12,50% e l'art. 2 di detto decreto ha previsto che *"Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste Italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".* Ai sensi



dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 *“per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”*.

In attuazione del D.lgs. 239/1996 è stato emanato il D.M. 23.6.1997 con il quale è stato disposto che *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Il pagamento della complessiva somma di € 193.156,38 quale liquidazione dei BFP oggetto del presente giudizio è corretta.

Le spese del giudizio

Tenuto conto che il pagamento della somma di € 193.156,38 è intervenuto in data successiva alla proposizione del presente appello e che la domanda degli originari ricorrenti è stata in gran parte accolta, la Corte ritiene sussistano giustificati motivi per provvedere alla compensazione parziale delle spese del giudizio in misura pari ad 1/3, ponendo a carico di Poste Italiane spa la restante parte.

Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria né in primo grado né in appello) le stesse si liquidano:

quanto al primo grado in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per la fase di studio, € [REDACTED] per la fase introduttiva ed € [REDACTED] per la fase decisoria; oltre € [REDACTED] per esborsi esenti;

quanto al grado di appello in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per la fase di studio, € [REDACTED] per la fase introduttiva ed € [REDACTED] per la fase decisoria, oltre € [REDACTED] per esborsi esenti.

Conseguentemente, Poste Italiane dovrà rimborsare alla parte appellante, [REDACTED] [REDACTED], 2/3 di tali importi e quindi € [REDACTED] per il primo grado ed € [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per esborsi esenti, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione I^a civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti su RG 2707/2021 pubblicata il 26.9.2022 nei confronti di Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza disattesa,



accoglie l'appello proposto da [REDACTED], e in riforma della ordinanza del Tribunale di Asti su RG 2707/2021 pubblicata il 26.9.2022, dato atto che Poste Italiane spa ha pagato in corso di causa, per i (seguenti) BFP trentennali, della serie P/Q: n. 2, emesso in data 23.5.1990, dell'importo di lire 5.000.000,00, numeri 5 e 6, emessi in data 15.3.1991, ciascuno dell'importo di lire 5.000.000,00 e n. 7, emesso in data 13.5.1991, dell'importo di lire 5.000.000,00, la complessiva somma di € 193.156,38, conferma la correttezza dei calcoli effettuati da Poste Italiane spa; **dichiara compensate per un terzo** le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna Poste Italiane spa al rimborso dei residui 2/3 in favore di parte appellante, quota che, già ridotta, liquida in € [REDACTED] per il primo grado e in € [REDACTED] per compenso ed € [REDACTED] per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2024.

Il Giudice Ausiliario Relatore
dott.ssa Maria Cristina Faedda

La Presidente
dott.ssa Emanuela Germano Cortese

